



Bruxelles, 8.3.2022  
COM(2022) 109 final

2022/0075 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014  
per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta prevede modifiche eccezionali e puntuali del quadro giuridico generale 2014-2020 istituito per i Fondi strutturali e di investimento europei e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) in risposta, innanzitutto, all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e all'impatto che ne deriva sull'Unione europea e in particolare su diverse sue regioni orientali; in secondo luogo, all'impatto prolungato della pandemia di COVID-19 sull'UE nel suo complesso.

In primo luogo, a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia, l'UE, e in particolare diverse sue regioni orientali, si trovano a far fronte ad alcune sfide migratorie improvvise, soprattutto per quanto riguarda i flussi di cittadini di paesi terzi. È pertanto importante chiarire la gamma di aiuti che possono essere forniti agli Stati membri e alle regioni per consentire loro di affrontare questa situazione straordinaria e per evitare che sia messo a rischio il lavoro in corso per assicurare una ripresa resiliente dalla pandemia di COVID-19.

In tale contesto, è importante ricordare che gli Stati membri e le regioni possono già fornire un sostegno a misure per far fronte alle sfide migratorie nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo ("FSE"), nonché delle risorse aggiuntive rese disponibili dall'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa ("REACT-EU"). Tale sostegno può comprendere investimenti in infrastrutture, attrezzature, prodotti, accesso a servizi e operazioni nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'inclusione sociale, della sanità, della capacità amministrativa, dei servizi di assistenza domiciliari e di prossimità e della lotta alla discriminazione, nonché un sostegno ai sistemi di accoglienza complementari al sostegno dell'AMIF e di altre fonti di finanziamento. È inoltre importante ricordare che il FEAD può essere utilizzato per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base anche a coloro che sono stati colpiti dall'aggressione militare da parte della Russia, tra cui i cittadini di paesi terzi.

Sebbene le risorse aggiuntive di REACT-EU beneficino già di varie forme di flessibilità di attuazione, alcune di tali forme non si applicano alle risorse del FESR e del FSE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. È inoltre opportuno definire misure specifiche per il FEAD, in particolare tenendo conto dell'urgente necessità di fornire assistenza materiale di base alle persone colpite dall'aggressione militare da parte della Russia. Data l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia, è pertanto necessario prevedere, per le operazioni interessate, un'ammissibilità retroattiva alla data di inizio di tale aggressione. È altresì opportuno aumentare la flessibilità del sostegno tra FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente. Al fine di garantire che il FEAD possa essere rapidamente utilizzato per fornire assistenza materiale di base alle persone colpite, tra cui i cittadini di paesi terzi, è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi sostenuti dal FEAD senza richiedere l'approvazione della Commissione.

In secondo luogo, la durata della pandemia di COVID-19 è stata più lunga di quanto si sarebbe potuto prevedere nel 2020. Gli effetti diretti e indiretti della pandemia persistono in

tutti gli Stati membri, il che ha richiesto un sostegno pubblico prolungato per la ripresa delle aree territoriali e dei settori economici più colpiti. Ciò ha determinato una pressione molto elevata sui bilanci degli Stati membri, rendendo pertanto necessaria l'applicazione di ulteriori misure eccezionali in tali circostanze.

I due pacchetti di misure nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e della CRII +, approvati rispettivamente dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 nella primavera del 2020, hanno introdotto una serie di modifiche significative che hanno consentito una risposta più efficace e hanno fornito un'eccezionale flessibilità supplementare per rispondere alla situazione senza precedenti. Tenuto conto dei rischi specifici cui devono far fronte gli indigenti a causa della pandemia, il secondo pacchetto comprendeva anche modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014 (regolamento FEAD), mediante il regolamento (UE) 2020/559, che ha introdotto misure specifiche volte ad apportare maggiore flessibilità e liquidità per consentire agli Stati membri di far fronte alla pandemia di COVID-19 nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Notevoli risorse aggiuntive sono state inoltre rese disponibili attraverso NextGeneration EU per la politica di coesione, come REACT-EU, per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Gli Stati membri possono utilizzare tali risorse aggiuntive anche per aumentare la dotazione per i programmi sostenuti dal FEAD.

Le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive introdotte, tra cui 50 miliardi di EUR di nuovi finanziamenti nell'ambito di REACT-EU e 23 miliardi di EUR di finanziamenti riorientati a titolo di CRII e CRII +, hanno avuto un notevole impatto positivo. In particolare, circa 8 miliardi di EUR sono stati riassegnati a investimenti urgenti in dispositivi di protezione individuale, ventilatori e ambulanze. Oltre 12 miliardi di EUR sono stati destinati a sovvenzioni di emergenza e prestiti a tasso agevolato per le piccole imprese, consentendo loro di rimanere in attività. La durata della pandemia e i suoi effetti sull'economia, sulle persone, in particolare gli indigenti, e sulla società in generale dell'UE hanno tuttavia superato le aspettative iniziali. In particolare, l'elevata pressione sui bilanci degli Stati membri ha ridotto le risorse disponibili per garantire il necessario cofinanziamento nazionale dei programmi in questione.

La comparsa di nuove varianti del virus nel corso del 2021, in particolare la variante Omicron verso la fine dell'anno, e il conseguente diffuso inasprimento delle restrizioni nell'ultimo trimestre del 2021 hanno ulteriormente aggravato gli effetti negativi sulle economie degli Stati membri.

Gli Stati membri si trovano altresì a far fronte a ulteriori pressioni sui loro bilanci poiché adottano misure di bilancio incisive per far fronte al recente aumento dei prezzi dell'energia e attenuare l'impatto sui più vulnerabili, sulle imprese di dimensioni più piccole e sulle industrie ad alta intensità energetica. L'impatto economico dell'invasione dell'Ucraina inoltre non è ancora chiaro e potrebbe avere effetti negativi significativi sulla ripresa post COVID-19 delle economie degli Stati membri.

Di conseguenza, il sostegno dei fondi dovrebbe essere mobilitato rapidamente per alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali. Occorre pertanto, nell'ambito di misure temporanee ed eccezionali e fatte salve le norme che dovrebbero applicarsi in circostanze normali, estendere al periodo contabile in corso 2021-2022 la possibilità temporanea di un cofinanziamento del

100 % a carico del bilancio dell'UE per l'attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i Fondi strutturali e di investimento europei e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti e si limita a modifiche puntuali ed eccezionali del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014. La proposta è inoltre complementare alle precedenti modifiche di tali regolamenti a norma dei regolamenti (UE) 2020/460, (UE) 2020/558, (UE) 2020/559, (UE) 2021/177 e (UE) 2020/2221, nonché a tutte le altre misure volte ad affrontare l'attuale situazione senza precedenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche puntuali ed eccezionali del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Agevola l'uso delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia e prevede la possibilità di un tasso di cofinanziamento del 100 % per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAD per il periodo contabile 2021-2022.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta mira ad agevolare l'uso, da parte degli Stati membri e delle regioni, delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia e a prevedere una deroga alle normali norme di cofinanziamento attualmente applicabili al fine di consentire la flessibilità necessaria a mobilitare le risorse di investimento esistenti per far fronte agli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria pubblica senza precedenti nel contesto della pandemia di COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta costituisce una modifica eccezionale e puntuale che non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di agevolare l'uso delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia, nonché di offrire la possibilità di un cofinanziamento del 100 % per mobilitare investimenti in risposta a una crisi generalizzata di salute pubblica che si ripercuote negativamente sulla crescita delle regioni e delle imprese e sul benessere della popolazione in generale e per evitare perturbazioni nel sostegno agli indigenti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per agevolare l'uso delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per rispondere alle sfide migratorie in seguito

all'aggressione militare da parte della Russia e per estendere la possibilità di un cofinanziamento del 100 % necessario a far fronte a queste circostanze senza precedenti.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n. p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta fa seguito a scambi ad alto livello con altre istituzioni e Stati membri. Dato che non occorre effettuare una valutazione d'impatto, non è necessaria una consultazione pubblica.

- **Assunzione e uso di perizie**

n. p.

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto è stata effettuata in preparazione delle proposte relative al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 223/2014. Le presenti modifiche puntuali, volte a rispondere a situazioni critiche, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n. p.

- **Diritti fondamentali**

n. p.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta riguarda solo i programmi della politica di coesione e del FEAD per il periodo 2014-2020 e non modifica gli impegni di bilancio esistenti. Agevolerà un'accelerazione nell'attuazione dei programmi e dovrebbe comportare un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento per il 2022 e il 2023, compensata da una riduzione del fabbisogno di pagamenti negli anni successivi.

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio né comporta modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo 2021-2027.

Sulla base del precedente ricorso al tasso di cofinanziamento del 100 % nel periodo contabile 2020-2021, del livello delle domande di pagamento presentate nel secondo semestre del 2021 e delle ultime previsioni di pagamento degli Stati membri per il 2022, si stima che l'incidenza sul bilancio dell'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022 rappresenterebbe un'anticipazione del fabbisogno di pagamenti di 9 miliardi di EUR per il 2022 e di 1 miliardo di EUR per il 2023, compensata da una corrispondente riduzione di 10 miliardi di EUR nel 2024.

Tuttavia, per consentire il rispetto dei massimali di pagamento nel 2022 e nel 2023, si propone di limitare i pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a 5 miliardi di EUR nel 2022 e a 1 miliardo di EUR nel 2023. Gli

importi aggiuntivi saranno versati solo dopo il ricevimento di tutte le domande di pagamento per il periodo contabile 2021-2022. Se necessario, i pagamenti aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % saranno effettuati su base proporzionale per garantire un equo trattamento di tutti i programmi in questione. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all'applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2022 e nel 2023, tenendo conto dell'esecuzione generale del bilancio, delle previsioni rivedute degli Stati membri e di eventuali esigenze o priorità emergenti. Si terrà altresì conto dell'eventuale incidenza dell'accresciuta incertezza connessa alle prospettive di sicurezza.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel regolamento (UE) n. 223/2014.

### **• Documenti esplicativi (per le direttive)**

n. p.

### **• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta prevede di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 al fine:

- di garantire che gli Stati membri e le regioni possano continuare a beneficiare di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100 % per il periodo contabile 2021-2022 mediante comunicazione alla Commissione (modifica dell'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 223/2014);
- di introdurre disposizioni affinché l'esecuzione di bilancio dei pagamenti aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % tenga conto dei massimali annui per i pagamenti (modifica dell'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013);
- di aumentare ulteriormente la flessibilità tra FERS e FSE specificamente per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia e introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione sui partecipanti (modifica dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1303/2013), riportando retroattivamente la data di inizio dell'ammissibilità della spesa per il sostegno al 24 febbraio 2022 (modifica dell'articolo 65, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013);
- di introdurre flessibilità per quanto riguarda le modifiche da parte degli Stati membri dei programmi sostenuti dal FEAD mediante comunicazione alla Commissione (modifica dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 223/2014) nonché riportando retroattivamente la data di inizio dell'ammissibilità della

spesa per il sostegno al 24 febbraio 2022 (modifica dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 223/2014).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La recente aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In seguito all'aggressione, l'Unione europea, in particolare nelle sue regioni orientali, si trova a far fronte a un afflusso imponente di persone. Tale circostanza costituisce un'ulteriore sfida in un periodo in cui le economie degli Stati membri sono ancora in fase di ripresa dall'impatto della pandemia di COVID-19.
- (2) Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri possono già finanziare un'ampia gamma di investimenti dei loro programmi della politica di coesione attingendo al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e al Fondo sociale europeo ("FSE"), così come alle risorse aggiuntive rese disponibili come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa ("REACT-EU") per fornire assistenza allo scopo promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Le azioni possono comprendere investimenti nei settori dell'inclusione sociale, della sanità, dell'istruzione, dell'occupazione, dell'abitazione e dell'assistenza all'infanzia, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane degradate, azioni volte a ridurre l'isolamento spaziale ed educativo dei migranti, creazione di imprese e altre attività. Gli Stati membri possono reindirizzare le risorse residue dei loro programmi per far fronte a tali sfide. È inoltre possibile ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD") per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base anche alle persone colpite dall'aggressione militare da parte della Russia, tra cui cittadini di paesi terzi.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .



- (3) Mentre per le risorse aggiuntive rese disponibili da REACT-EU esistono già varie forme di flessibilità di attuazione, è invece necessario rendere più flessibile il ricorso alle risorse di FESR, FSE e FEAD del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tenuto conto dell'urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, è opportuno prevedere che l'ammissibilità delle spese per le operazioni volte a far fronte a tali sfide decorra dalla data di inizio di tale aggressione. È inoltre opportuno aumentare la flessibilità delle modalità di ricorso a FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente a condizione che l'operazione sia in linea con il programma operativo modificato ove necessario. Tale flessibilità dovrebbe aggiungersi alle possibilità già previste di finanziamento complementare delle operazioni. È altresì opportuno introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione sui partecipanti nel caso di tali operazioni.
- (4) Al fine di garantire che le persone interessate possano ricevere assistenza dal FEAD tempestivamente, è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi operativi sostenuti da tale Fondo senza l'adozione di una decisione della Commissione.
- (5) Il sostegno fornito dalla politica di coesione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF") al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti disponibili.
- (6) Occorre ricordare che gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'impatto complessivo della pandemia ha sottoposto a un'elevatissima pressione i bilanci degli Stati membri a causa del forte aumento improvviso degli investimenti pubblici necessari ai loro sistemi sanitari e ad altri settori delle loro economie. Ha inoltre comportato il rischio di perturbare il sostegno fornito agli indigenti. Si è così creata una situazione eccezionale, che è stato necessario affrontare con misure specifiche.
- (7) Per far fronte all'impatto della crisi, i regolamenti (UE) n. 1301/2013<sup>3</sup> e (UE) n. 1303/2013<sup>4</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> per consentire maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti da FESR, FSE e Fondo di coesione (i "fondi"), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi sulle economie e sulle società dell'Unione si sono acuiti, detti due regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. Inoltre, al fine di rispondere all'impatto della crisi sugli indigenti, anche il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> con l'introduzione di misure specifiche per il FEAD volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19. Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti aumentando le possibilità di mobilitazione del sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all'attuazione dei programmi in risposta all'esigenza di una reazione rapida alla crisi sanitaria pubblica. Una modifica successiva del regolamento (UE) n. 1303/2013, apportata dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, ha reso disponibili imponenti risorse aggiuntive come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa ("REACT-EU") per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Come elemento dello stesso pacchetto, il regolamento (UE) n. 223/2014 è stato modificato anche dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> per consentire agli Stati membri di mobilitare dette risorse aggiuntive a favore degli indigenti nel contesto dell'attuazione del FEAD.

- (8) Sebbene le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive previste per il periodo 2014-2020 abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e operare per la ripresa, l'emergere di nuove varianti del coronavirus, in particolare la variante Omicron, nonché il diffuso inasprimento delle restrizioni nell'ultimo trimestre del 2021 hanno continuato ad avere gravi effetti negativi sulle economie e sulle società degli Stati membri e hanno ostacolato la normale attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD. La recente aggressione militare da parte della Russia e i conseguenti flussi migratori hanno esacerbato tali effetti e rischiano di compromettere ulteriormente la ripresa dell'economia. In linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2020/558, è pertanto necessario prevedere in via eccezionale la proroga di una delle misure introdotte in precedenza, vale a dire la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2020-2021 al periodo contabile successivo.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 (GU L 53 del 16.2.2021, pag. 1).

- (9) Nell'obiettivo di alleviare l'onere sui bilanci pubblici, rispondere alla situazione di crisi, accelerare l'attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità eccezionale di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % di un programma che riceve sostegno da FESR, FSE, Fondo di coesione o FEAD anche per il periodo contabile 2021-2022.
- (10) Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2022 e il 2023, è opportuno stabilire per tali esercizi un massimale dei pagamenti risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a valere su FESR, Fondo di coesione o FSE. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all'applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi. Tali pagamenti differiti non dovrebbero ripercuotersi sull'accettazione dei conti né avere altri effetti.
- (11) Dato che l'applicazione del cofinanziamento del 100 % non inciderà sostanzialmente sul contenuto dei programmi operativi stessi, è opportuno consentire la sua rapida attuazione senza necessità di una decisione della Commissione che approvi la modifica da parte degli Stati membri delle tabelle finanziarie dei programmi operativi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare le tabelle finanziarie rivedute prima della presentazione della domanda di pagamento finale per il periodo contabile. Potenziali modifiche conseguenti, anche dei valori degli indicatori, possono essere effettuate in occasione di una modifica successiva del programma dopo la fine del periodo contabile.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire introdurre misure di flessibilità per l'erogazione del sostegno dei Fondi, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014.
- (14) Data la necessità di consentire agli Stati membri di modificare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito alla recente aggressione militare da parte della Russia, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013**

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 25 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità all'articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non superano gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all'articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.

In deroga all'articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 %, che non possono essere pagati dopo l'accettazione dei conti per rispettare i massimali di cui al terzo comma, sono versati nel 2024 o successivamente.";

- 2) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.";

- 3) all'articolo 98 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo.

In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell'altro fondo e contribuiscono alle corrispondenti priorità d'investimento di quest'ultimo.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario dedicato di cui al secondo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea."

## *Articolo 2*

### **Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014**

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia.";

- 2) all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. In deroga al paragrafo 1, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022.

In deroga all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programmi operativi stabiliti all'allegato I. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.";

- 3) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.".

## *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## **INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

**Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**

Linee di bilancio esistenti

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss <sup>11</sup> .	di paesi EFTA <sup>12</sup>	di paesi candidati <sup>13</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
2a - Coesione economica, sociale e territoriale	05.02.99.01 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).	Diss.	NO	NO	NO	NO
	05.03.99.01 Completamento del Fondo di coesione (FC)					
	07.02.99.01 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE)					
	07.02.99.04 Completamento del Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD)					

<sup>11</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>12</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>13</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

## Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

### Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per gli impegni previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) 1311/2013 né modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo 2021-2027.

La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione rimane invariata.

La proposta dovrebbe comportare, per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento stimata come segue.

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	Numero	2a
---	--------	----

DG Politica regionale e urbana e DG Occupazione, affari sociali e inclusione			2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
•Stanziamenti operativi								
05.02.99.01 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).	Impegni	(1a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
05.03.99.01 Completamento del Fondo di coesione (FC)								
07.02.99.01 Completamento del Fondo sociale europeo (FSE)	Pagamenti	(2 a)	0,000	5,000	1,000	-6,000	0,000	<b>0,000</b>
07.02.99.04 Completamento del Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD)								



Linea di bilancio	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>14</sup>								
Linea di bilancio		(3)						
<b>TOTALE stanziamenti per la DG</b> Politica regionale e urbana e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,000	5,000	1,000	-6,000	0,000	<b>0,000</b>

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2a</b> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
	Pagamenti	=5+ 6	0,000	5,000	1,000	-6,000	0,000	0,000

<sup>14</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>7</b>	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
DG <.....>								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
<b>TOTALE DG &lt;.....&gt;</b>	Stanziamanti							

<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE 1-7 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
	Pagamenti	0,000	5,000	1,000	-6,000	0,000	<b>0,000</b>

*Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi esistenti (nessuna variazione):

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati  ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										<b>TOTALE</b>		
	<b>RISULTATI</b>																		
	Tipo <sup>15</sup>	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
<b>OBIETTIVO SPECIFICO 1<sup>16</sup>...</b>																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
<b>OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...</b>																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
<b>TOTALI</b>																			

<sup>15</sup> I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

<sup>16</sup> Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

*Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N <sup>17</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

<b>RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
<b>Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>							

<b>Esclusa la RUBRICA 7<sup>18</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>							

<b>TOTALE</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>17</sup> L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

<sup>18</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>							
- 20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
- 20 01 02 03 (delegazioni)							
- 01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
- 01 01 01 11 (ricerca diretta)							
- Altre linee di bilancio (specificare)							
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>19</sup></b>							
-							
- 20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
- 20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
- <b>XX 01 xx yy zz<sup>20</sup></b>							
- - in sede	-						
- - nelle delegazioni	-						
- 01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
- 01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
- Altre linee di bilancio (specificare)							
- <b>TOTALE</b>							

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

<sup>19</sup> AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

<sup>20</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

*Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

*Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N <sup>21</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

<sup>21</sup> L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

### Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>22</sup>					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo .....									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[...]

<sup>22</sup>

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.